

Visti gli articoli da 1258 a 1269 del codice, che prevedono i requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di completamento delle varie armi e specialità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonché dell'Arma dei carabinieri;

Considerate le consistenze numeriche in termini di anni/persona già previste nella nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2023;

Ravvisata la necessità di provvedere per l'anno 2023 all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2023 sono autorizzati i seguenti richiami alle armi di personale in congedo ancora soggetto agli obblighi militari, per aggiornamento e addestramento:

a) per l'Esercito italiano, sette ufficiali per periodi di novantacinque giorni ovvero sedici ufficiali per periodi di quarantacinque giorni ovvero, in funzione dei diversi requisiti essenziali inerenti al grado, ai corpi o alle armi di appartenenza, tutte le altre combinazioni ritenute opportune, pari complessivamente a due ufficiali in ragione d'anno;

b) per la Marina militare, trentasei ufficiali per periodi di trenta giorni, pari a tre ufficiali in ragione d'anno.

Art. 2.

1. Con successivi provvedimenti saranno previsti per ogni arma, corpo, servizio, categoria, specialità e ruolo, il numero dei militari da richiamare, nonché i tempi, i modi e la durata del richiamo.

Art. 3.

1. I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dai richiami di cui all'art. 1, complessivamente pari ad euro 281.588, si provvede mediante gli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente di ciascuna Forza armata (rispettivamente euro 111.588 per l'Esercito italiano ed euro 170.000 per la Marina militare).

Roma, 7 marzo 2023

Il Ministro: CROSETTO

23A02339

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 febbraio 2023.

Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Visto l'art. 77 del citato Testo unico, che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto interdirigenziale emanato in data 23 luglio 2020 dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021, con il quale, con riferimento alla variazione del citato indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2018, è stato fissato in euro 11.746,68 l'importo previsto dall'art. 76, comma 1, del citato Testo unico per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto di dover adeguare il predetto limite di reddito in relazione alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020;

Rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica risulta una variazione in diminuzione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,1%;

Decretano:

L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 11.734,93.



Il presente decreto verrà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2023

*Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia*
RUSSO

*Il Ragioniere generale
dello Stato*
MAZZOTTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2023

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 1064

23A02368

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 marzo 2023.

Definizione dei criteri e delle modalità di rimborso, per le annualità 2022 e 2023, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in favore dei fondi paritetici interprofessionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 242, che stabilisce che: «Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai Fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all'art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 118;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 722;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 11, l'art. 21, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e l'art. 30;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 3, comma 3, lettera *c)*, l'art. 4, comma 1, l'art. 9, comma 1, lettera *n)* e l'art. 17;

Vista la circolare ANPAL 10 aprile 2018, n. 1 recante «Linee guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e, in particolare, il paragrafo 3.2 - in cui si prevede che ai Fondi paritetici interprofessionali «in nessun caso è [...] consentito utilizzare negli avvisi risorse non ancora assegnate»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie (art. 25-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 148/2015)» e, in particolare, l'art. 4, comma 2;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, contenente la «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli *standard* minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'art. 4, commi 58 e 68, legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, 5 gennaio 2021 (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2021), recante «Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e

